

Visto quanto esposto dalla Parte Pubblica, nelle sedute di contrattazione di Atene del 29 maggio e del 11 giugno, come GILDA riteniamo utile **ribadire il contenuto della nostra piattaforma** del 12 aprile 2019, e a sostegno delle nostre tesi, **integriamo la proposta con i seguenti elementi normativi:**

1. **TUPI 165/2001 e s.m.i. Art 40 comma 3-bis:** *le risorse variabili dei fondi sono collegate alla remunerazione della performance*

2. **Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti. Delibera depositata il 12 dicembre 2018 Lombardia/334/2018/QMIG** - Esclusione dai limiti previsti dal dlgs 75/2017 art 23 c2 per risorse eterofinanziate e "risparmi"; cfr macro-categorie individuate escluse dai limiti in particolare:
a pag 12 "a) compensi accessori remunerativi di "prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili" le quali "potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estaneo all'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi"
a pag 13 "b) esclusioni riconducibili a etero-finanziamento ed a programmati risparmi di spesa"
a pag 14 si individuano anche i caratteri di spesa "giustificativi" quali la remunerazione diretta "ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza."

3. **MEF - Ragioneria Generale dello Stato MEF-RGS prot 257831 del 18 dicembre 2018** Parere su risorse che finanziano il salario accessorio cfr pagg 3 e 4 "Preliminarmente, si ricorda che la relazione tecnica relativa all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 indica esplicitamente che restano escluse dal predetto limite le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente, anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di CCNL, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione con vittoria di spese, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, in particolare in relazione m fondi dell'Unione europea e le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 8/2011." cfr pag. 4 "ciò posto, si riassumono di seguito le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni, con riferimento al comparto Regioni ed autonomie locali, ed i correlati riferimenti interpretativi formulati da questo dicastero e dalla magistratura contabile." [segue elenco parziale] "vi. sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi" "vii. fondi di derivazione dell'Unione europea".

Per quanto riguarda la presentazione della **proposta della Parte Pubblica**, riteniamo essa sia **una dichiarazione di intenti NON una vera piattaforma**.

Rileviamo inoltre che:

- non vi è esplicitata la struttura del Fondo risorse decentrate BCD e Fondo EP in quote certe e quote variabili (CCNL 2016-2018 artt 63 e 65);
- manca la quantificazione dell'importo di cui all'art. 63, comma 2, lettera f) (0,1% del monte salari 2015).
- il limite posto alla manovra PEO (circa il 50% del personale) non è condivisibile poiché troppo esiguo rispetto agli aventi titolo; riteniamo pertanto prematuro discutere criteri di selezione.

Padova 18 giugno 2019

FGU **Gilda** Unams Università di Padova